

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE DEONTOLOGICA ALOSI

I. PRINCIPI

Art. 1 Oggetto

La Commissione deontologica (in seguito Commissione) è un organo eletto dall'Assemblea dei soci dell'Associazione Logopedisti della Svizzera italiana (ALOSI) e ha il compito di vegliare sull'applicazione del Codice deontologico e sull'esercizio della professione logopedica basato su precisi criteri di qualità.

Art. 2 Scopo del regolamento

Il presente regolamento si prefigge di determinare i dettagli per l'applicazione delle disposizioni statutarie così come i compiti e le competenze della Commissione.

Art. 3 Indipendenza

La Commissione agisce in totale indipendenza, al fine di poter svolgere adeguatamente e in modo imparziale i propri compiti.

La Commissione rende conto della propria attività all'Assemblea ordinaria che si svolge annualmente.

II. ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

Art. 4 Composizione

La Commissione è composta da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri che devono vantare una pratica professionale di almeno 10 anni, preferibilmente con esperienza in diversi ambiti.

I membri della Commissione devono essere nel contempo soci attivi dell'ALOSI.

La Commissione è eletta dall'Assemblea e resta in carica per 2 anni.

I membri della Commissione sono sempre rieleggibili.

La Commissione nomina tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Art. 5 Organizzazione

La Commissione agisce di principio in modo collegiale sui temi che sono di sua competenza.

Il Presidente è responsabile dell'organizzazione della gestione dell'attività ordinaria della Commissione.

Le decisioni della Commissione vengono discusse collegialmente e prese dalla maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.

Le decisioni vengono notificate agli interessati dal Presidente.

Il Vicepresidente assume i compiti del Presidente in sua assenza o in caso di suo impedimento.

La Commissione si riunisce ogniqualvolta è necessario, su indicazione del Presidente, ma almeno una volta all'anno, prima dell'Assemblea ordinaria.

La Commissione riporta all'Assemblea ordinaria dei soci un rapporto sulla sua attività annuale.

Art. 6 Competenze

La Commissione conduce una riflessione sull'etica e la deontologia della professione di logopedista ed è l'organo preposto alla vigilanza del rispetto delle norme contenute nel Codice deontologico.

La Commissione è competente per analizzare le situazioni riguardanti l'esercizio della professione che sembrano essere in conflitto con le norme deontologiche.

Essa formula pareri e raccomandazioni in un'ottica di conciliazione.

In caso di violazione delle norme deontologiche la Commissione può comminare delle sanzioni, quali:

- l'avvertimento
- l'ammonimento
- la multa sino a 2'000.— franchi

Inoltre la Commissione può proporre all'Assemblea dei soci l'esclusione di un membro dall'Associazione in caso di grave o ripetuta violazione del Codice deontologico.

La Commissione ha anche il compito di segnalare all'Assemblea dei soci eventuali necessità di modifica del Codice deontologico.

III. PROCEDURA

Art. 7 Istanza e intervento d'ufficio

La Commissione interviene in caso di segnalazione della possibile violazione del Codice deontologico.

Possono rivolgersi alla Commissione i soci così come gli organi dell'Associazione. Vi hanno parimenti accesso i pazienti, i famigliari e le persone che sono in un qualche modo coinvolte in una pratica logopedica.

Le richieste devono essere formulate per iscritto, motivate, corredate dei documenti di prova, non anonime e devono essere indirizzate al Presidente della Commissione.

La Commissione può intervenire d'ufficio quando ha notizia della possibile violazione del Codice deontologico.

Il socio che dovesse essere implicato in un procedimento penale legato alla sua attività professionale deve informarne immediatamente la Commissione, che può a sua volta informare il Comitato dell'Associazione.

Art. 8 Procedura

Se l'istanza è manifestamente infondata il Presidente, previa consultazione degli altri membri della Commissione, può emettere immediatamente una decisione di non entrata in materia.

Chi presenta una segnalazione non ha lo statuto di parte nella procedura avviata dalla Commissione e non ha parimenti diritto di ottenere informazioni e/o documenti relativi alla procedura o alla sua conclusione.

Nei casi ricevibili la Commissione informa il membro segnalato dell'apertura di una procedura nei suoi confronti, gli notifica l'istanza e gli assegna un termine

per presentare delle osservazioni scritte corredate di documentazione o altri mezzi di prova.

Il socio oggetto della procedura ha diritto di farsi assistere da una persona di sua fiducia e ha il diritto di essere sentito su tutti gli atti che riguardano la procedura aperta a suo carico.

La Commissione ha facoltà di accertare d'ufficio i fatti e acquisire tutte le prove che ritiene utili, senza essere limitata dalle richieste delle parti.

La Commissione deve sentire il socio segnalato prima di emettere una decisione.

Art. 9 Decisione

La decisione firmata dal Presidente è comunicata per iscritto al socio oggetto della procedura.

Se il denunciante è socio oppure organo dell'Associazione, gli verrà notificata una copia della decisione.

La decisione della Commissione è inappellabile.

Le decisioni della Commissione sono trasmesse per conoscenza al Comitato dell'Associazione.

Art.10 Riservatezza

I membri della Commissione e tutte le persone coinvolte nella procedura sono tenute alla massima riservatezza.

Art. 11 Disposizioni finali

Il presente Regolamento è stato accettato dall'Assemblea tramite votazione per corrispondenza nel mese di novembre 2020 e entra in vigore a partire dal 1. dicembre 2020.

Ogni modifica del presente Regolamento dev'essere sottoposta all'Assemblea per approvazione e adozione.